

NICOLETTA FERRUCCI¹UNA PRIMIZIA LEGISLATIVA DELLA REGIONE TOSCANA
IN MATERIA DI BOSCO E PAESAGGIO:
QUALCHE OSSERVAZIONE “A CALDO”

È indubbio che il bosco configuri un bene paesaggistico dotato di una sua specificità legata alla circostanza che sul valore culturale che lo stesso riveste, *ex art.* 2, commi 1 e 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito indicato come Codice), si innestano esigenze di stampo ecologico naturalistico che richiedono interventi gestionali *ad hoc* funzionali, talvolta, a garantire la sopravvivenza stessa dell'assetto vegetazionale; e che tale singolarità, in quanto connaturata alla sua stessa essenza, connoti non solo il bosco che risponde ai requisiti richiesti dall'art.3, comma 3, del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, ai fini della sua automatica soggezione a vincolo paesaggistico *ex lege* in forza dell'art. 142, comma 1, lett. g) del Codice, ma anche il bosco soggetto a vincolo paesaggistico in forza di un provvedimento amministrativo anteriore o successivo all'entrata in vigore del Codice medesimo. Una considerazione questa che induce ad auspicare da parte del legislatore lo sforzo di ricercare anche in relazione ai boschi vincolati *ex actu*, strumenti in grado di bilanciare i due interessi potenzialmente confliggenti, di matrice culturale ed ecologica, al fine di evitare che la prevalenza dell'uno sull'altro induca sia una paralisi mummificatoria delle necessarie attività di gestione che potrebbe pregiudicare la vitalità del bosco, sia viceversa l'eliminazione del bosco stesso, finalizzata ad un diverso utilizzo del territorio magari a fini edificatori, realizzata sotto l'apparente egida di sedicenti interessi selvicolturali.

È però altrettanto vero, e chi tratta questi argomenti dovrebbe acquisirne consapevolezza, che in materia di tutela paesaggistica, la quale si irradia nel potere di determinare i presupposti del regime autorizzatorio e le eventuali esenzioni e semplificazioni, vige il principio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, finalizzato a garantire l'esercizio unitario delle funzioni ad essa inerenti, con conseguente esclusione della possibilità per le Regioni di intervenire unilateralmente con proprie leggi introducendo deroghe o modifiche al dettato della normativa nazionale. È questo un principio che deriva dall'ormai consolidato assetto delle competenze in materia di paesaggio così come disegnato dalla Co-

¹ Università degli Studi di Firenze; nicoletta.ferrucci@unifi.it

stituzione, dal Codice, nel suo dettato originario e nelle successive sue modifiche e integrazioni, ed è graniticamente accolto dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale in una lunga teoria di pronunce interpretative dell'art. 117, comma 2, lettera s), dove, a più riprese quest'ultima ha affermato che la tutela paesaggistica gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare valore primario e assoluto, è affidata alla esclusiva competenza dello Stato e precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e ne ha puntualizzato le conseguenze in ordine alla determinazione dei presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura².

Non appare pertanto condivisibile la strada da tempo intrapresa dalla Regione Toscana e formalizzata da ultimo nella legge regionale 28 dicembre 2021, n. 52 *Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000*, approvata nello scorcio finale dell'anno appena trascorso. Questa legge ha esteso agli interventi da eseguirsi nei boschi collocati in aree vincolate con provvedimento amministrativo per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del Codice, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi, la possibilità di eseguire senza preventiva autorizzazione paesaggistica gli interventi di taglio contemplati dall'art. 47 *bis* della legge della stessa Regione, n. 39 del 2000, ed equiparati, ai sensi del comma 4 di quest'ultima disposizione, ai tagli colturali che il Codice esonera dalla preventiva autorizzazione paesaggistica solo se eseguiti su boschi vincolati per legge. La scelta operata unilateralmente dalla regione Toscana, di modificare il regime dell'autorizzazione paesaggistica disegnato dal legislatore nazionale, configura una palese violazione non solo del chiaro dettato dell'art. 146 del Codice, ma anche delle prescrizioni del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali il quale demanda all'interazione tra le Regioni e il Ministero della Cultura, espressa nei piani paesaggistici o in accordi di collaborazione *ad hoc*, l'individuazione degli interventi esenti da preventiva autorizzazione paesaggistica da eseguire sui boschi oggetto di vincolo paesaggistico *ex art.* 136 del Codice, ma nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e gestione delle aree meritevoli di tutela³.

Alla luce di queste considerazioni appare ipotesi non remota la previsione che su tale primizia legislativa regionale si abbatta, e, a mio parere, legittimamente, la scure della Corte costituzionale.

2 V. per tutte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 29 novembre 2017, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)*, 85, e in tempi più recenti, la sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 2021, n. 74, commentata da N. Ferrucci, *Al vaglio della Corte Costituzionale le norme regionali sulla ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese post Xylella fastidiosa*. In: *Diritto Agroalimentare*, 2021, p. 601.

3 Sul punto mi sia consentito rinviare a N. Ferrucci, *Le declinazioni del bosco nell'ambito della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*. In: *Diritto Agroalimentare*, 2021, p. 119.